alla sottoscrizione e al collocamento dei buoni fruttiferi postali a termine emesse da Poste italiane S.p.a, in particolare a seguito del provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 30346, emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso ai ristori di cui al presente comma, prioritariamente per i risparmiatori il cui danno risulti accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22. 026. Barzotti, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Raffa, Torto.

Relatore	***Relatore***	***Relatore***
Relatore	***Governo***	

Art. 23.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 23-*bis*.
(Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo)

1. A decorrere dall'anno 2027, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo da gioco d'azzardo, con una dotazione di 200 milioni di euro annui. Le risorse del fondo sono aggiuntive rispetto a quelle destinate ai piani regionali sul gioco d'azzardo patologico ai sensi dell'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e sono vincolate al finanziamento degli interventi regionali di prevenzione, presa in carico, cura e riabilitazione.

2. Il fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto definisce altresì i criteri di monitoraggio, gli obiettivi degli interventi e le modalità di rendicontazione delle risorse assegnate.

Art. 23-*ter*.
(Ripristino dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno della dipendenza grave)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 371 è sostituito dai seguenti:

«*371*. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno della dipendenza grave. A decorrere dalla medesima data cessa l'attribuzione dei compiti di coordinamento all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

371-bis. L'Osservatorio di cui al comma 371 provvede al monitoraggio della diffusione del disturbo da gioco d'azzardo, alla valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, alla formulazione di proposte per il contrasto delle dipendenze da gioco e all'espressione di pareri sui piani regionali.

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione delle amministrazioni competenti, delle regioni, degli enti locali, di esperti in materia sanitaria e sociale e delle associazioni operanti nel settore.

371-ter. Per il funzionamento dell'Osservatorio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 371 e 371-*bis* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

Art. 23-*quater*.
(Disposizioni per il rafforzamento del divieto di pubblicità, anche indiretta, dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

«*1-quater*. Il divieto di cui al comma 1 si applica altresì a qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, realizzata mediante l'utilizzo di denominazioni, marchi, loghi, segni distintivi o nomi a dominio riconducibili, anche per somiglianza, a operatori di giochi o scommesse con vincite in denaro, ancorché modificati mediante l'aggiunta di prefissi, suffissi o estensioni di dominio, ovvero presentati come servizi di informazione o intrattenimento, quando la comunicazione sia idonea a promuovere, anche indirettamente, l'attività o il marchio dei predetti operatori. Alle relative violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, pari al 10 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma. I proventi delle sanzioni, in deroga al comma 4, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute per alimentare un apposito fondo destinato al finanziamento delle attività dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno della dipendenza grave di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti delle somme effettivamente riscosse.»;

all'articolo 24, al comma 1, sopprimere le parole: e le parole: «un euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 euro»;

all'articolo 25, al comma 1, lettera b), *capoverso 7.2, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) sono vietate, nei confronti dei minori di anni diciotto, le modalità di gioco che prevedono l'acquisto di contenuti digitali il cui ottenimento sia determinato esclusivamente o prevalentemente dal caso, nonché i meccanismi che consentono di convertire i premi o gli oggetti virtuali ottenuti in denaro o in beni aventi valore economico; restano consentiti i giochi di pura abilità e le competizioni sportive digitali privi dei predetti meccanismi;

all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Entro il 30 giugno 2028 il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e previo confronto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del riordino del gioco pubblico su rete fisica e un cronoprogramma delle procedure competitive per l'affidamento delle concessioni di cui al comma 1, da avviare in tempo utile per consentire l'operatività dei nuovi affidamenti a decorrere dal 1° gennaio 2030. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*;*

all'articolo 27, sopprimere il comma 4;

sopprimere l'articolo 28;

sopprimere l'articolo 29;

all'articolo 31, comma 2, sostituire le parole: senza obbligo di identificazione del vincitore *con le seguenti:* previa identificazione del vincitore, anche mediante strumenti di identità digitale, con modalità idonee ad assicurare la tracciabilità del pagamento e il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali*;*

sopprimere l'articolo 32;

all'articolo 137:

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 596 milioni di euro per l'anno 2027, di 650 milioni di euro per l'anno 2028, di 855 milioni di euro per l'anno 2029 e di 705 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

2-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 139 milioni di euro per l'anno 2027.

2-*quater*. Il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 95 milioni di euro per l'anno 2027.*;*

alla rubrica, sopprimere le parole: Rifinanziamento di.

23. 1. Merola, Vaccari, Roggiani, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

Relatore	*Relatore*	*Relatore*
Relatore	*Governo*	

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: 25 per cento *con le seguenti:* 24,70 per cento *e le parole:* 9,60 per cento *con le seguenti:* 9,10 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 26:

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: euro 14.250 *con le seguenti:* 16.000 euro *e le parole:* euro 8.550 *con le seguenti:* 6.200 euro;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I concessionari di cui al comma 2 possono optare, per ciascun diritto e fino al 31 dicembre 2029, per un regime uniforme di abilitazioni, che comporta l'ampliamento delle abilitazioni e la facoltà di variare i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico in punti vendita aventi come attività principale la medesima commercializzazione. Nel regime uniforme:

a) i punti principali raccolgono congiuntamente le scommesse di cui al comma 1, comprese le scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore, e l'ippica nazionale;

b) i punti accessori acquisiscono l'offerta consentita ai punti accessori sportivi; l'ulteriore offerta ippica prevista per i punti principali richiede la variazione.

2-*ter*. Restano ferme le abilitazioni pregresse e i requisiti vigenti. Ciascun diritto conserva la propria autonomia, senza accorpamenti e senza incremento del numero dei diritti. L'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal provvedimento di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quater*. Per le abilitazioni derivanti dall'opzione di cui al comma 2-*bis* si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'onere di cui al comma 2 si aggiunge una maggiorazione complessiva di 2.000 euro per il diritto ippico accessorio

in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se trasformato in punto principale, e di 5.000 euro per gli altri diritti principali, ippici o sportivi, compresi i diritti sportivi trasformati da accessori;

b) la maggiorazione è dovuta per le sole abilitazioni ulteriori e non si cumula per il medesimo diritto;

c) la maggiorazione matura per i mesi di effettiva permanenza nel regime uniforme; la quota mensile è pari all'importo complessivo diviso per i mesi residui dalla data di prima efficacia dell'opzione al 31 dicembre 2029;

d) la variazione del diritto ippico accessorio non comporta una seconda maggiorazione né il ricalcolo della quota mensile;

e) dalla data di efficacia della variazione è dovuto il differenziale ordinario tra gli oneri di cui al comma 2, pari a euro 9.800 annui, proporzionato al periodo di effettiva permanenza;

f) le maggiorazioni e i differenziali sono versati con le rate di cui al comma 2.

2-*quinquies*. La rinuncia al regime uniforme o la decadenza per inadempimento comportano la cessazione delle abilitazioni aggiuntive e dell'eventuale variazione e l'interruzione delle quote future, con conguaglio degli importi versati in anticipo e non maturati e rimborso dell'eccedenza. Fino al 31 dicembre 2029 si applica la proroga ordinaria, secondo la categoria e le abilitazioni precedenti all'opzione, fermi i requisiti e la regolarizzazione degli importi dovuti.

2-*sexies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, ivi comprese quelle di esercizio dell'opzione e di rinuncia. L'Agenzia provvede ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*.
(Imposta unica sui giochi di sorte a quota fissa e sui giochi di carte in solitario raccolti a distanza)

1. In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e svolti in solitario contro il banco, raccolti a distanza, in tutte le modalità di offerta, comprese quelle con partecipazione in diretta (*live*), è stabilita nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

23. 11. Benvenuto.

Relatore	***Relatore***	***Relatore***
Relatore	***Governo***	

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2027, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay out*) è fissata in misura non inferiore all'82 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 21. Pella.

Relatore	*Relatore*	*Relatore*
Relatore	*Governo*	

* * *

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.
(Disposizioni in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è incrementata:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura dell'1 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse sportive a quota fissa nella misura dell'1,5 per cento per cento, sia se la raccolta avviene su rete fisica sia se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 2,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le maggiori entrate derivati dall'applicazione degli incrementi di cui al comma 1 sono destinate alla «Sezione contributi» del Fondo italiano per lo sport di cui all'articolo 9-*ter*, comma 5, lettera *d)*, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119.

23. 01. Pella, Cattaneo.

Relatore	*Relatore*	*Relatore*
Relatore	*Governo*	

Art. 29.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per rafforzare le attività dei servizi pubblici per le dipendenze rivolte alle persone con disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, ripartisce le risorse sulla base della popolazione e del numero di persone in trattamento, per presa in carico precoce e supporto alle famiglie. Le regioni rendicontano annualmente gli accessi e i percorsi avviati.

Conseguentemente, all'articolo 137, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

29. 5. Donno, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Torto, Tucci.